



DELIBERAZIONE N° *1478*

SEDUTA DEL

30 AGO. 2005

Ufficio Osservatorio Economico
Regionale - Dip.to AA.PP. e Politiche
dell'Impresa, *INNOVAZIONE TECNOLOGICA*
DIPARTIMENTO

OGGETTO "Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza - Approvazione dello schema di Statuto e adesione alla costituenda Società Consortile a responsabilità limitata".

Relatore **ASSESSORE DIPTO ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE
DELL'IMPRESA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

La Giunta, riunitasi il giorno

30 AGO. 2005 alle ore

12.15

nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1. Vito DE FILIPPO	Presidente		X
2. Gaetano FIERRO	Vice Presidente	X	
3. Carlo CHIURAZZI	Componente	X	
4. Rocco COLANGELO	Componente	X	
5. Francesco MOLLICA	Componente	X	
6. Giovanni RONDINONE	Componente	X	
7. Donato Paolo SALVATORE	Componente	X	

Segretario: Dott. Ferdinando Giordano

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° _____ pagine compreso il frontespizio
e di N° _____ allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ UPB _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ UPB _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale per estratto

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- VISTE le Leggi Regionali nn.12/1996 e 48/2000;
- VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 11/98, n. 162/98, n. 655/98, n.1083/2000 e 1814/2000;
- VISTA la Legge Regionale n. 34 del 06/09/2001, riguardante il "Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata";
- VISTA la Legge Regionale n. 6 del 27/01/2005 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2005;
- VISTA la D.G.R. n. 185 del 01/02/2005, con la quale è stata approvata la ripartizione finanziaria in Capitoli delle Unità Previsionali di Base (U.P.B.) del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005;
- VISTO il D.A.P.E.F. 2005, approvato dal Consiglio Regionale con propria Deliberazione n. 912 del 25/01/2005;
- CONSIDERATO che l'Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza è attivo dal 14/11/1996 in forma di Associazione senza fini di lucro con lo scopo di fornire agli Associati più concreti elementi e supporto nelle azioni di orientamento delle politiche regionali;
- PRESO ATTO che sono Soci dell'Osservatorio le Regioni Puglia e Basilicata (la quale ultima ha aderito con Deliberazione di G.R. n. 1002 del 04/05/1999), il Comune di Lecce, nonché le Associazioni Imprenditoriali (Confindustria e ANCE di Puglia, Basilicata e Calabria), gli Istituti Bancari (Banca CARIME – Cosenza; Banca Del Monte – Foggia; Banca Intesa Mediocredito – Milano; Banca Popolare del Materano – Matera; Banca Popolare di Bari – Bari; Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Altamura; Banca Popolare Pugliese – Matino; San Paolo Banco Napoli – Napoli; Capitalia – Roma) e Istituti di Ricerca (A.F.G. Ricerche S.R.L. – Roma; NOMISMA – Bologna);
- PRESO ATTO che, nel corso dell'attività dell'Osservatorio, i prodotti realizzati sono divenuti strumento di notevole interesse per le Amministrazioni Regionali, le Banche e le Associazioni di Categoria;
- CONSIDERATO che, proprio per la qualità dei prodotti citati, altri importanti Organismi pubblici e privati hanno richiesto le prestazioni dell'Osservatorio e che lo stesso Istituto ha declinato le offerte per la sua natura di Associazione senza fine di lucro;

- CONSIDERATO** inoltre che, per poter acquisire anche le commesse provenienti da Soggetti non associati, e allo scopo di poter ampliare la gamma dei prodotti offerti e qualificare ulteriormente il livello operativo e scientifico dell'Organismo, su proposta del CdA, l'Assemblea dell'Osservatorio ha deliberato di proporre la trasformazione della suddetta Associazione senza fini di lucro a Società Consortile a responsabilità limitata;
- DATO ATTO** del Verbale di riunione dell'Assemblea dei Soci dell'Osservatorio del 12/12/2003, durante la quale, tra l'altro, si è proceduto all'approvazione della bozza del nuovo Statuto per la trasformazione della natura giuridica dell'Osservatorio come sopra indicato;
- DATO ATTO** altresì della nota dell'Osservatorio Banche-Imprese di Economia e Finanza, prot. n. 17/Pres. del 16/02/2004, con la quale si precisa che vengono apportate delle modificazioni non sostanziali all'art. 5 e all'art. 19 dello Statuto di cui trattasi, come risultano dalle riformulazioni allegate alla bozza di Statuto originale, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- CONSIDERATO** che dal Verbale di riunione dell'Assemblea dei Soci dell'Osservatorio n. 2/2004, tenutasi a Bari il giorno 07/12/2004, si evince che, con Atto notarile, è stata apportata la modifica della natura giuridica dell'Organismo succitato da Associazione senza fini di lucro a Società Consortile a responsabilità limitata;
- CONSIDERATO** pertanto che l'Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza è stato conseguentemente iscritto nel Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche al n. 35/P, e che, a seguito di tale registrazione, si può procedere alla trasformazione della natura giuridica come innanzi indicato;
- CONSIDERATO** che i Soci sono tenuti ad adottare gli Atti relativi all'approvazione dello schema di Statuto come definito durante la riunione dell'Assemblea dei Soci del 12/12/2003, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, e all'adesione alla costituenda Società Consortile;
- RITENUTO** di poter procedere all'approvazione dello schema di Statuto succitato e di poter aderire alla proposta di trasformazione della natura giuridica dell'Osservatorio da Associazione senza fini di lucro a Società Consortile a responsabilità limitata;
- RITENUTO** altresì di poter aderire alla sottoscrizione di un numero di quote sociali pari a quelle che l'Assemblea Straordinaria delibererà di assegnare a ciascun Socio, nell'adunanza da convocarsi a tale scopo;
- CONSIDERATO** che la trasformazione della natura giuridica dell'Organismo avverrà senza alcun esborso finanziario da parte dei Soci, poiché il patrimonio netto verrà portato a capitale sociale e ripartito in quote paritarie tra gli stessi Soci;

Tutto ciò premesso, su proposta dell'Assessore competente, ad unanimità di voti,

DELIBERA


- di approvare lo schema di Statuto per la trasformazione della natura giuridica dell'Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza da Associazione senza fini di lucro a Società Consortile a responsabilità limitata;
- di aderire, in qualità di Socio, alla costituenda Società Consortile a responsabilità limitata per il numero di quote sociali che l'Assemblea Straordinaria delibererà di assegnare a ciascun Socio, senza alcun esborso finanziario a carico della Regione Basilicata, in quanto il patrimonio netto verrà portato a capitale sociale e ripartito paritariamente tra gli stessi Soci;
- di autorizzare il Direttore Generale del Dipartimento AA.PP. e Politiche dell' Impresa, o suo delegato, a rappresentare la Regione Basilicata nell'Assemblea Straordinaria da convocarsi a tale scopo e a sottoscrivere l'apposito Atto Costitutivo per la trasformazione della natura giuridica di cui trattasi;
- di rimettere la presente Deliberazione al Consiglio Regionale per l'approvazione.

L'ISTRUTTORE



(Rag. Palomba Margherita)

IL RESPONSABILE P.O.



(P.I. Garofalo Benedetto)

IL DIRIGENTE



(Dott. Malvasi Vincenzo)



OSSERVATORIO REGIONALE BANCHE - IMPRESE
DI ECONOMIA E FINANZA

SEDE E COORDINAMENTO GENERALE FEDERINDUSTRIA PUGLIA

Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e finanza

BOZZA STATUTO SOCIETA' CONSORTILE

COORDINAMENTO REGIONALE
FEDERINDUSTRIA BASILICATA
FEDERINDUSTRIA CALABRIA
FEDERINDUSTRIA PUGLIA



BOZZA STATUTO

Titolo I

Art.1 - Denominazione, sede e della Società

E' costituita, ai sensi dell'art.2615 ter del c.c., la società consortile S.r.l. denominata "Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza". La Società ha sede in Bari, via Nicola Tridente n.22 presso la Federazione dell'Industria della Puglia.

La società nei casi consentiti dalla legge, così come negli articoli che seguono, può essere brevemente indicata e/o nominata con la sigla Osservatorio Banche-Imprese, "O.B.I."

Art.2 - Durata della società

La durata della società è fissata al 31 dicembre dell'anno..... E potrà essere prorogata fatte salve le disposizioni di legge e di statuto.

La società potrà essere sciolta prima della suddetta scadenza con deliberazione favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 2/3 del capitale sociale.

Art.3 - Scopo della Società

La Società che non ha scopo di lucro si propone di favorire lo sviluppo della cultura d'impresa, il monitoraggio e la conoscenza dei processi di sviluppo territoriali con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno, migliorando ed incentivando le relazioni di dialogo e di collaborazione tra il sistema creditizio, il sistema imprenditoriale ed il sistema istituzionale delle medesime regioni.

In particolare opera per:

- migliorare le relazioni di dialogo e di collaborazione tra il sistema creditizio, il sistema imprenditoriale ed il sistema istituzionale anche per agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese per fabbisogni finanziari di investimento e di gestione, facilitare il processo di risanamento delle aziende, coinvolte in fenomeni di crisi finanziaria indotti da situazioni recessive generali e/o di settore;
- ricorrere ad azioni congiunte nell'intento di migliorare le condizioni strutturali in cui sono chiamati ad operare i soggetti economici e l'intero sistema delle regioni con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno;
- favorire le iniziative che promuovono lo sviluppo della domanda/offerta di servizi finanziari e creditizi innovativi incentivando altresì la diffusione delle nuove tecniche di finanziamento per gli investimenti sia produttivi che infrastrutturali;
- istituire stabili e durature relazioni di scambio e di cooperazione tra gli imprenditori e le aziende di credito presenti sul territorio per attivare nuovi investimenti e accrescere l'occupazione;
- fornire più concreti elementi di orientamento e supporto agli operatori che intendono rivestire un ruolo propulsivo nell'economia regionale;



- concorrere alla definizione di più adeguate politiche territoriali di sviluppo;
- supportare ogni utile iniziativa atta ad agevolare l'inserimento delle aziende meridionali nei Paesi esteri, nel quadro di accordi bilaterali di cooperazione, nonché di imprese europee ed extraeuropee nelle regioni con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno;
- sviluppare la conoscenza, la raccolta ed il monitoraggio dei dati relativi alla situazione economica delle regioni con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno, rendendone disponibile ed agile la consultazione agli operatori economici delle stesse.
- Sviluppare iniziative e progetti a valere sui fondi europei;

La Società potrà, sia in Italia che all'estero:

- promuovere, anche mediante partecipazione diretta, la costituzione di società, associazioni temporanee e consorzi finalizzati tra imprese, anche in collaborazione di enti pubblici, con l'eventuale supporto di finanziamenti regionali, nazionali, comunitari;
- effettuare ogni tipo di studio, ricerca, analisi o indagine, nei diversi settori;
- promuovere ed organizzare, anche direttamente, iniziative quali, ad esempio, manifestazioni, convegni, incontri, seminari, congressi, ecc. in ambito culturale ed economico;
- promuovere l'istituzione di corsi e seminari ed ogni altra attività per la formazione dell'imprenditore, della dirigenza e del personale, nonché, iniziative e centri per la consulenza alle imprese.

La Società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, ivi compresa l'attività editoriale di ogni genere di pubblicazioni, e l'assunzione di partecipazioni, non rivolta al pubblico, necessarie o utili, e comunque strumentali, per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art.4 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 diviso in n. 100 quote di 1.000,00 Euro ai sensi di legge.

TITOLO II

Art.5 - Soci

Possono essere ammessi in qualità di soci tutti i soggetti economici e coloro che, Banche, Associazioni, Enti ed Istituzioni, condividendone gli scopi e la missione, intendano aderire alla Società Consortile, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 7/8/9 e segg. del presente statuto. I soci possono essere fondatori o ordinari.



Art.6 - Quote sociali

La quota di conferimento dei soci deve essere pari almeno a mille Euro ovvero ad un multiplo di essa. Ad ogni quota corrisponde un voto in Assemblea. Il socio non può possedere più del 10% del capitale sociale.

Art.7 - Quote sociali/aumento di capitale

In caso di aumento del capitale le quote sociali devono essere interamente liberate e quelle di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione all'ammontare della quota da ciascuno posseduta. Nel caso di non sottoscrizione da parte dei soci possono essere offerte ad esterni.

Art.8 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quello che concerne il loro rapporto con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso la sede sociale.

Art.9 - Trasferibilità quote sociali

Le quote sociali sono trasferibili in tutto o in parte con il consenso del Consiglio di Amministrazione che deve comunicarlo ai soci per consentire loro di acquisire in toto o in parte la quota in preferenza ad altri nel termine di trenta giorni.

Art.10 - Recesso del socio

Il socio che desidera recedere deve informare il Consiglio di Amministrazione.

Art.11 - Finanziamenti dei soci

I finanziamenti dei soci con diritto alla restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società nei limiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Salvo accordo contrario, detti finanziamenti, in deroga alla presunzione di cui all'art.1282 del c.c., si presumono infruttiferi di interessi.

Titolo II

Art.12 - Organi della società

Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente
- d) il Vice Presidente
- e) l'Amministratore Delegato
- f) il Direttore Generale
- g) il Collegio Sindacale



Possono essere eletti negli Organi sociali soci e non soci, i primi se in regola con i versamenti delle quote societarie e dei contributi annuali di volta in volta deliberati. Tutte le cariche sociali possono essere gratuite.

Art.13 Decisioni dei soci

I soci decidono sugli argomenti che il Consiglio di amministrazione, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci gli argomenti di cui all'art. 2479 secondo comma.

Art.14 - Assemblea

L'Assemblea, convocata a norma di legge e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, adottate in conformità alla legge e allo statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Si considerano validamente costituite le Assemblee senza le formalità di convocazione qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti gli Amministratori e, se nominati, i Sindaci Effettivi.

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno: la prima entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio, la seconda entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio di previsione e del programma delle attività. Nel bilancio di previsione saranno quantificati i contributi annuali ordinari posti a carico dei soci per consentire lo svolgimento regolare dell'attività.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del Bilancio, può essere convocata successivamente comunque non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art.15 Assemblea- modalità di convocazione

Le Assemblee possono essere tenute in qualunque luogo, purché in Italia, ovvero anche in videoconferenza, e sono convocate a mezzo lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza nei modi di legge.

In alternativa, la convocazione può avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica, comunque in modo da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

L'Assemblea è convocata oltreché nei casi previsti dalla legge ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza diretta o a mezzo delega della maggioranza del capitale sociale.



Art.16 - Rappresentanze nell'Assemblea

Ogni socio avente diritto di intervenire all'Assemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da un mandatario anche non socio.

La rappresentanza, che può essere conferita solo nel rispetto della legge, non può essere conferita né agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate.

Art.17 - Assemblea - svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o, in caso di assenza, dal Vice Presidente o da altra persona designata dall'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare e far constatare la regolarità dell'Assemblea stessa.

Il presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio e, occorrendo, degli scrutatori.

Le deliberazioni sono validamente assunte qualora intervenga il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti.

Nei casi di modifica dell'atto costitutivo, modifica sostanziale dell'oggetto sociale o modifica rilevante nei diritti dei soci, le deliberazioni sono validamente assunte qualora intervenga il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Art.18 - Comiti dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita dai soci in regola con i versamenti.

L'Assemblea, oltre alle attribuzioni previste dalla legge:

- approva il Piano pluriennale delle attività;
- approva il programma annuale delle iniziative con il relativo budget;
- approva il bilancio annuale;
- nomina il Presidente;
- nomina il Vice Presidente;
- nomina il Consiglio di Amministrazione;
- nomina il Presidente del Collegio sindacale e i sindaci;
- ratifica la nomina del Direttore Generale;
- delibera l'aumento del capitale sociale.

Art.19 - Consiglio di Amministrazione - Composizione

La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, dal Vice Presidente della Società stessa e da un numero di consiglieri pari a sette.

Il Presidente e il Vice Presidente saranno nominati esclusivamente tra i soci fondatori dell'Associazione "Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza" costituita in data 14.11.1996.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.



Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale della Società, scelto al di fuori dei soci, e/o attribuire ad un amministratore delegato particolari deleghe.

L'Assemblea stabilisce il compenso spettante agli Amministratori. In ogni caso gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e degli oneri di soggiorno fuori sede sostenuti per ragioni del loro ufficio.

Art.20 - Consiglio di Amministrazione - Convocazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno dovrà essere effettuato mediante lettera raccomandata almeno 5 giorni prima dalla data fissata o mediante telefax o posta elettronica da inviarsi almeno due giorni prima.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente in caso di sua assenza.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni saranno assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art.21 - Consiglio di Amministrazione - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ferme restando le competenze previste per l'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Art.22 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile una sola volta.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente presiede l'Assemblea.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Egli ha la facoltà di invitare, di volta in volta, rappresentanti del mondo Istituzionale, economico-finanziario, scientifico ed accademico.

Art.23 - Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre esercizi.

Sostituisce il Presidente in casi di assenza o temporaneo impedimento.

Art.24 - Direttore generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. La nomina dovrà essere ratificata dall'assemblea. Egli sovrintende all'organizzazione della Società e su delega del Consiglio di Amministrazione gestisce l'ordinaria amministrazione della Società.



Partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell'Assemblea, del C.d.A. e, con poteri di indirizzo e controllo, alle riunioni di tutti gli organi preposti alla programmazione, progettazione ed attuazione delle attività della Società.

Art.25 - Collegio Sindacale

La Società è controllata, quando è richiesto dalla legge, da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

TITOLO III

Art.26 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
L'organo amministrativo, entro i termini di legge e di statuto, provvederà alla formazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art.27 - Ripartizione utile

L'utile netto risultante dal bilancio sarà ripartito come segue:

- a) il 5% alla Riserva Legale;
- b) il residuo secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Art.28 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, conferendo ad essi tutti i poteri previsti dalla legge o quelli limitati che ritenesse opportuno conferire loro.

Per l'effettuazione degli adempimenti previsti dal precedente comma, l'Assemblea della Società delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto.

TITOLO IV

Art.29 - Controversie

Tutte le controversie che senza eccezione alcuna, tranne quelle imperativamente determinate dalla legge, dovessero insorgere tra i soci, la Società, gli Amministratori e i liquidatori o tra alcuni di essi, rispettivamente, sull'interpretazione ed esecuzione del presente atto, i diritti e gli obblighi derivanti dalla rispettiva qualità o dall'esercizio delle rispettive funzioni, saranno inappellabilmente risolte da un Collegio di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati uno da ognuna delle parti e il terzo designato dai due

precedenti d'accordo, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari.

TITOLO V

Articolo 30 - Rinvio

Per quant'altro non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.


Osservatorio/C/tecnic/documenti/Statuto/Società consortile Bozzafinale

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE ~~Il Vice Presidente della Giunta Regionale~~
Prof. Gaetano FIERRO



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 2.9.05
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

